

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

484° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1986

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
2 ^a - Giustizia	»	7
6 ^a - Finanze e tesoro	»	9
7 ^a - Istruzione	»	10
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	12
12 ^a - Igiene e sanità	»	14

Organismi bicamerali

Interventi nel Mezzogiorno	Pag.	24
Questioni regionali	»	16

CONVOCAZIONI	Pag.	27
------------------------	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1986

240^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

BONIFACIO

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Gaspari e il sottosegretario di Stato per l'interno Ciaffi.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, recante interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo » (1638)

(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali)

Riferisce il senatore Garibaldi, rilevando che la *ratio* della necessità ed urgenza può considerarsi di natura politica, in relazione alla situazione in cui si sono trovate determinate imprese colpite da provvedimenti giudiziari antimafia, in conseguenza dei quali si è determinata una disoccupazione nel settore dell'edilizia collegato con taluni lavori del comune. Si dichiara peraltro favorevole al riconoscimento della sussistenza dei presupposti.

D'accordo si dichiara il senatore De Cincque, mentre il senatore Murmura manifesta perplessità sul fatto che la lotta alla malavita possa motivare anche provvedimenti come quello all'esame, adottati tra l'altro per rispondere a talune proteste organizzate.

Dal canto suo il ministro Gaspari sottolinea che il provvedimento si limita ad una

elargizione straordinaria per consentire al Comune di realizzare in economia opere prima appaltate ad imprese attualmente colpite da provvedimenti antimafia, in attesa che nuovi tipi di appalto consentano la normale ripresa dei lavori pubblici. Il provvedimento è dunque opportuno e necessario e non ha quei caratteri adombrati in qualche intervento.

Convieni sul riconoscimento dei presupposti il senatore Taramelli, osservando che 25 miliardi rappresentano ben poca cosa rispetto alle esigenze di Palermo.

Secondo il senatore Castelli, invece, il provvedimento rappresenta uno degli episodi di difetto assoluto di una strategia governativa nei confronti degli enti locali. Quanto verificatosi a Palermo sul piano della lotta antifamiglia non ha un collegamento con il decreto, perchè se determinate imprese non possono più operare non significa che il Comune perda del tutto le somme che aveva già disponibili. La situazione deriva invece da talune scelte della legge finanziaria che hanno esiti intollerabili per le città economicamente depresse, tra le quali Palermo. Solo per questo, pertanto, non voterà contro il provvedimento, che però non deve giustificarsi in modo diverso da quello che qui ha rappresentato.

Anche il senatore Biglia non trova convincente la giustificazione del provvedimento in quanto, in luogo degli imprenditori attualmente impediti, se ne possono trovare altri, e l'urgenza ha l'aria di essere di tipo elettorale, data la prossima tornata prevista per la Sicilia. Tenuto peraltro conto della drammatica situazione non si sente di votare contro il provvedimento.

Dubbi esprime altresì il senatore Pavan, paventando tra l'altro che questi tipi di contratti vengano trasformati in rapporti stabili. Dichiarò pertanto di astenersi.

La Commissione quindi conferisce al relatore l'autorizzazione a riferire oralmente in senso favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Ordinamento della finanza locale** » (1580)

« **Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale** » (1629)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso il 4 febbraio.

Il presidente Bonifacio chiede preliminarmente al rappresentante del Governo di far conoscere quali siano le proposte di modifica al testo del decreto elaborato dal Governo stesso, al fine di consentire un adeguato parere anche nell'eventualità che il decreto debba essere reiterato.

Il senatore Maffioletti ritiene che la Commissione debba intanto esprimere il proprio parere sul testo vigente, anche se è opportuno acquisire le varie proposte di emendamenti.

Anche il senatore Murmura è dell'avviso di esprimere intanto il parere della Commissione nel testo attualmente vigente, e così il senatore De Sabbata, tenendo conto che è stato già distribuito uno schema di parere elaborato dal senatore Murmura.

Ad avviso del senatore De Sabbata i provvedimenti all'esame non tengono conto di quanto contenuto nel disegno di legge sulla riforma delle autonomie; inoltre il nuovo tributo, pur essendo chiamato « *tassa* » ha il contenuto dell'imposta, della quale però non ha il carattere di elemento organico del sistema tributario, mentre della *tassa* non ha il collegamento col servizio. Si realizza un pesante aggravio del contribuente e si determina un'imposta mascherata sui fabbricati, per di più anche a carico degli inquilini. Si suggerisce pertanto di elevare i trasferimenti a carico dell'erario ed il gettito del nuovo tributo, come condizione per un'autonomia finanziaria, e si indica una nuova entrata collegata all'attuale imposizione su terreni e fabbricati con aggiorna-

mento, adattamento e manovra di imponibili ed aliquote, affidando ai comuni il compito di ricostituire il catasto. Dopo aver proposto indicazioni per quanto riguarda gli investimenti, precisa la propria posizione sullo schema di parere del senatore Murmura, dichiarandosi contrario ai punti 4, 9, 10 e 11, non pronunciandosi sul punto 6 e convenendo sugli altri punti. Per quanto riguarda la seconda parte del parere, rinvia alla discussione, in Aula, del disegno di legge (n. 133-311) sulle autonomie per quanto riguarda la lettera *a*), si astiene sulle lettere *c*) ed *e*) e condivide le altre.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente Bonifacio avverte che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana è integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, della proposta di nomina governativa del presidente dell'Istat.

La seduta termina alle ore 10.

241ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BONIFACIO

Interviene il ministro per l'ecologia Zanone.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nomina del Presidente dell'ISTAT

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri)

Dopo una breve esposizione del presidente Bonifacio, che riferisce, in sostituzione del relatore Jannelli, sulla proposta di nomina del professor Guido Mario Rey, si passa alla votazione.

Partecipano i senatori Bonifacio, Carli, Castelli, De Sabbata, Fallucchi (in sostituzione del senatore De Cinque), Garibaldi, Gualtieri, Jannelli, Maffioletti, Murmura, Pagani Maurizio, Pavan, Perna, Pingitore (in sostituzione del senatore Pasquino), Ruffilli, Saporito, Taramelli.

La proposta di parere favorevole risulta quindi approvata con 16 voti favorevoli e una astensione.

IN SEDE REFERENTE

« Istituzione del Ministero per l'ambiente e norme in materia di danno pubblico ambientale » (1457), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Vernola ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il senatore Ruffilli riepiloga la situazione degli emendamenti all'articolo 13 con riguardo alle associazioni che hanno titolo all'accesso alle informazioni e alle modalità dell'accesso stesso, formulando taluni rilievi alla stesura della proposta del senatore De Sabbata.

Quest'ultimo, a sua volta, illustra i caratteri che devono legittimare le associazioni per l'accesso.

Il senatore Garibaldi illustra poi un emendamento per ricomprendere gli organi universitari e aggiungere le province.

Il senatore Perna, allo scopo di garantire l'accesso al cittadino, propone che nella *Gazzetta Ufficiale* vengano pubblicati gli atti e i resoconti del Consiglio nazionale dell'ambiente, e che i verbali delle sedute siano pubblicati nel bollettino del Ministero.

Il ministro Zanone, illustrando i criteri previsti nell'emendamento governativo per l'identificazione delle associazioni, ritiene che essi siano più appropriati di quello della semplice rilevanza rappresentativa indicato dal senatore De Sabbata, del quale critica anche la proposta che conduce a mo-

dificare per cooptazioni successive le rappresentanze inizialmente determinate.

Il presidente Bonifacio suggerisce, in ordine alla proposta del senatore Perna, di operare con il richiamo all'articolo 3 della legge n. 839 del 1984, relativa alla pubblicazione degli atti sulla *Gazzetta Ufficiale*. Il senatore Perna conviene su un richiamo del genere, o comunque sulla pubblicazione almeno per estratto, mentre il senatore Valitutti si dichiara perplesso in quanto molti atti di consigli nazionali sono a rilevanza interna.

Il senatore Pagani Maurizio ritiene che si stia discutendo sull'accesso a informazioni poco rilevanti, mentre quello che importa sono le rilevazioni scientifiche, che debbono essere sistematiche ed omogenee per ottenere dati confrontabili. Preannuncia pertanto un suo emendamento, che collocherà in sede di articolo 15, per un sistema di informazioni nazionali con sedi e moduli omogenei.

Il senatore Jannelli trova puntuali talune formulazioni del senatore De Sabbata integrate da quelle del Governo, e dichiara di preferire il decreto al regolamento per l'individuazione delle associazioni, senza coinvolgere commissioni parlamentari o anche interregionali. Ritiene peraltro che il criterio della rappresentatività caratterizzi più l'organizzazione sindacale che questo tipo di associazioni.

Il senatore Garibaldi raccomanda di non perdere di vista gli obiettivi dell'istituzione del Ministero dell'ambiente, evitando di concepire un accesso in forma indiscriminata.

Il ministro Zanone dichiara di comprendere l'importanza della proposta del senatore Pagani, ritenendo tuttavia che il Ministero già preveda strutture del genere.

Il senatore Maurizio Pagani fa osservare che strutture del genere debbono essere articolate in modo omogeneo sul territorio.

Il relatore Ruffilli, a questo punto, ricorda i criteri principali ai quali informare la proposta conclusiva sul problema esaminato, sottolineando la preoccupazione per la democrazia interna delle associazioni, il re-

quisito della loro costituzione in almeno cinque regioni, e quelli della continuità di azione e della rilevanza esterna, nonché la esigenza di un intervento che garantisca una imparzialità per evitare i rischi di cooptazione successiva.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato alla seduta di martedì 25 febbraio prossimo alle ore 16.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 20 febbraio, alle ore 9, per il seguito dell'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge nn. 1580 e 1629, in materia di finanza locale.

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLÈDÌ 19 FEBBRAIO 1986

161^a Seduta*Presidenza del Presidente***VASSALLI**

Intervengono il ministro di grazia e giustizia Martinazzoli e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Cioce.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello » (1675)
(Esame)

Il presidente Vassalli riferisce favorevolmente sul provvedimento in titolo, con il quale, nella formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello, si consente di affiancare, ai giudici togati effettivi, altri due magistrati, in qualità di aggiunti, quando si tratti di dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga e nei quali, pertanto, possono verificarsi esigenze di sostituzione più facilmente che nei processi di breve durata.

D'altra parte — prosegue il Presidente relatore — la *ratio* del provvedimento è legata anche ad esigenze di carattere sistematico, mirandosi, in sostanza, a colmare una lacuna dell'ordinamento processuale il quale (all'articolo 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, quarto comma) già prevede la possibilità di affiancare cinque giudici popolari, in qualità di aggiunti, a quelli titolari nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata.

Al fine, altresì, di ottenere un completo allineamento della normativa vigente con quella recata dal decreto-legge il Presidente relatore preannuncia un emendamento formale volto a prevedere che i magistrati aggiunti non tanto « partecipano », quanto « assistono » al dibattimento.

Rilevato poi come, alla luce della sistematica processuale, possa agevolmente evincersi che la non ammissibilità della sostituzione dei magistrati titolari del collegio dopo la chiusura del dibattimento (prevista nel decreto-legge) va intesa nel senso che nella fase dibattimentale rientra anche la discussione finale, restando quindi ricompresa nel divieto soltanto la fase che si svolge in camera di consiglio, il Presidente relatore conclude raccomandando l'approvazione del provvedimento.

Si apre la discussione generale.

Prende la parola il senatore Gallo il quale, dettosi pienamente convinto della necessità di coordinare la disciplina della sostituzione dei giudici togati e non togati, prosegue prospettando, invece, l'opportunità di una modifica volta a sopprimere il divieto di sostituzione dopo la chiusura del dibattimento, preannunciando un emendamento in tal senso, suppressivo dell'ultimo periodo dell'articolo 1 del decreto-legge.

Seguono interventi, al riguardo, del Presidente relatore e del senatore Ricci.

Ha, quindi, la parola il senatore Battello il quale, pur condividendo la sostanza del provvedimento in esame, rileva come esso registri taluni elementi di dissonanza rispetto alla disciplina attinente i giudici non togati sotto il profilo del procedimento di estrazione e nomina, nonchè per quanto riguarda le condizioni che legittimano la sostituzione.

Chiusa la discussione generale, si passa all'esame degli articoli del decreto-legge da convertire.

Dopo ampia discussione cui partecipano ripetutamente i senatori Ricci, Battello, Gallo, Pinto Michele, Coco, Vitalone, Russo, il Presidente relatore e il ministro Martinazzoli, viene accolto l'emendamento già illustrato dal Presidente relatore, diretto a sostituire la parola « partecipano » con l'altra: « assistono ».

Risultano, altresì, accolti due emendamenti di analogo tenore presentati dal Presidente relatore, volti a prevedere che i magistrati aggiunti per le corti d'appello siano prescelti — in particolare — fra quelli in possesso della qualifica di magistrato di appello e magistrato di tribunale.

Respinto, quindi, un emendamento del senatore Pinto Michele diretto a prevedere la comprovatezza dell'impedimento per far luogo alla sostituzione viene, invece, soppressa su proposta del Presidente relatore, la parola « sopravvenuto » dopo l'altra « impedimento ».

Su suggerimento del senatore Pinto Michele, si procede ad alcune ulteriori modifiche di carattere formale.

Risulta, poi, respinto — dopo ampia discussione, contrario il Governo e con l'astensione del relatore — l'emendamento già illustrato dal senatore Gallo e volto a consentire la sostituzione dei componenti il collegio anche dopo la chiusura del dibattimento.

Il senatore Vitalone illustra, quindi, un emendamento diretto ad introdurre un articolo aggiuntivo da inserire dopo l'articolo 1, con il quale si prevede che, dopo l'articolo 26 della legge n. 287 del 1951, sia inserito un articolo 26-bis a termini del quale la sentenza, in deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 472 del codice di procedura penale, deve essere deliberata

con l'intervento dei giudici popolari e del giudice aggiunto che, prima della chiusura del dibattimento, abbiano sostituito quelli assenti o impediti.

Contrario il relatore e rimettendosi il ministro Martinazzoli alla Commissione, il senatore Vitalone accede, quindi, a ritirare il proprio emendamento anche dopo approfondite considerazioni al riguardo del senatore Gallo e dopo interventi dei senatori Ricci e Russo.

Il Presidente ha infine conferito il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione in legge del decreto con le modifiche proposte.

« **Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario** » (23), d'iniziativa dei senatori Gozzini ed altri

« **Modifiche dell'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente modifiche all'ordinamento penitenziario** » (423), d'iniziativa dei senatori Marchio ed altri

(Rinvio del seguito dell'esame)

Al fine di una revisione formale del testo unificato, predisposto dalla apposita Sottocommissione istituita il 22 maggio dell'anno scorso e preso a base del dibattito nella seduta del 12 febbraio, su proposta del relatore Gallo i disegni di legge in titoli vengono rimessi alla Sottocommissione stessa.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la seduta di domani, giovedì 20 febbraio, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 19 FEBBRAIO 1986

214^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BERLANDA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Ciaffi e per il tesoro Fracanzani.**La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE REFERENTE****« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale » (1629)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso ieri pomeriggio: si passa all'illustrazione degli ulteriori emendamenti all'articolo 6.

Il senatore Bonazzi, accingendosi ad illustrare alcune proposte di modifica, sottolinea, preliminarmente, come queste rispondano ad una logica diversa dal nuovo meccanismo di contribuzione per gli investimenti previsto dal Governo, meccanismo che, tra l'altro, dai trasferimenti ordinari intende escludere il consolidamento dei mutui assunti dal 1978 al 31 dicembre 1982.

L'oratore passa, quindi, ad illustrare specificamente gli emendamenti preannunciati. Il primo (6.2) sostituisce, al primo comma, il primo periodo della lettera *a*) individuando un nuovo regime per i mutui assunti nel 1983 e sopprime, nel secondo periodo dello stesso comma, le parole « delle rate di ammortamento non più dovute » e « degli interessi di preammortamento »; il secondo (6.5), sostituendo la lettera *b*), individua un nuovo regime per i mutui assunti nel corso del 1984; il terzo (6.7), che introduce una lettera *b-bis*), disciplina i mutui assunti nel 1985;

il quarto (6.9) sostituisce alla lettera *c*) gli anni « 1985 e 1986 » con « 1986 e 1987 »; il quinto (6.10) ed il sesto (6.13) variano, rispettivamente alle lettere *c*) e *d*) del primo comma il contributo all'investimento per abitante con l'intento di ristabile, per i comuni del meridione, un maggiore incentivo all'investimento così come avveniva negli anni passati; il settimo (6.12), alla lettera *d*), sostituisce in 1986 e 1987 gli anni di riferimento; l'ottavo (6.15), sostituisce, al secondo comma, gli anni di riferimento in 1987 e 1988: il nono (6.17) aggiunge un ulteriore comma, dopo l'ultimo, con il quale si intendono specificare le date (15 giugno e 15 dicembre) entro cui erogare i contributi di cui all'articolo in esame, mentre l'ultimo (6.18), anch'esso aggiuntivo di un ulteriore comma, disciplina il caso dei mutui assunti da consorzi tra comuni e tra comuni e province.

Il senatore Bonazzi termina il suo intervento sottolineando come in sostanza gli emendamenti da lui illustrati tendano a ristabilire, ai fini dell'ammortamento, il medesimo regime per tutti i mutui contratti fino al 1985, facendo scattare per quelli dal 1986 in poi il nuovo meccanismo previsto nel testo governativo.

Ha quindi la parola il senatore Pistolese il quale chiede al Governo di fornire dati specifici che permettano di verificare le osservazioni del senatore Bonazzi in base alle quali, col citato nuovo meccanismo governativo, verrebbero ad essere penalizzati gli investimenti degli enti locali del Meridione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Berlanda avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 9,30 e alle ore 16 di domani, giovedì 20 febbraio e di dopodomani, venerdì 21 febbraio, per il seguito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1629.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1986

175^a Seduta

Presidenza del Presidente
VALITUTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione Maravalle.*

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Estensione ai cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti di alcuni benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153** » (1612), d'iniziativa del deputati Segni, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce favorevolmente il relatore Spittella, il quale fa presente che si tratta di consentire ai cittadini italiani che abbiano iniziato cicli di studio o conseguito titoli di studio all'estero, essendosi ivi recati per motivi di lavoro, di proseguire gli studi nelle scuole straniere in Italia. Invita la Commissione ad approvare il testo senza modifiche.

Si apre la discussione generale.

Dopo un intervento del senatore Monaco, favorevole al provvedimento, il senatore Mezzapesa, pure egli favorevole in linea di massima, chiede al relatore se non convenga prendere in considerazione congiuntamente anche i disegni di legge nn. 356 e 818, che disciplinano materia analoga, al fine di evitare soluzioni parziali.

Il senatore Ulianich, intervenendo a sua volta, si dice favorevole al provvedimento,

che completa la tutela in campo scolastico dei diritti degli emigranti. Auspica la predisposizione di una normativa che garantisca la libera circolazione degli studenti nelle scuole della CEE. Presenta a questo proposito il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche da altri senatori:

« La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno del disegno di legge n. 1612, auspica che si giunga al più presto al riconoscimento dei titoli di studio ottenuti da cittadini italiani in scuole di Paesi membri della Comunità economica europea esistenti nel territorio italiano e riconosciute dai rispettivi Paesi ».

(0/1612/1/7) **ULIANICH, VALENZA, BOGGIO, SCOPPOLA, SPITELLA, KESSLER, MITTERDORFER, PANIGAZZI, NESPOLO, PUPPI, MEZZAPESA, ACCILI**

Il senatore Mitterdorfer, pur dicendosi favorevole al provvedimento in sè, si dichiara insoddisfatto sul piano generale, dacchè la normativa rimane ancora carente non consentendosi — ciò che sarebbe ormai logico — il riconoscimento dei titoli di studio, rilasciati dalle scuole straniere in Italia, per coloro che non sono stranieri o non sono stati in precedenza emigranti o loro congiunti. Cita il caso del ginnasio tedesco a Roma e della mancata possibilità per gli appartenenti alla minoranza linguistica tedesca di conseguire il diploma, con relativa equipollenza, nelle scuole della propria madre lingua. Tutta la normativa andrebbe rivista in maniera più organica, tenendo conto delle esigenze lavorative e della adesione dell'Italia alla CEE.

Si apre una discussione incidentale, introdotta dal presidente Valitutti, relativamente all'opportunità di procedere nella discussione del disegno di legge isolatamente oppure congiuntamente con i disegni di legge nn. 356, 818 e 1213, che trattano materia analoga ma più organicamente: intervengono il relatore Spitella, il senatore Ulianich e la senatri-

ce Nespolo. Si conviene di proseguire nell'esame del disegno di legge fin dalla prossima settimana, dopo aver acquisito i prescritti pareri.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1986

142ª Seduta

Presidenza del Presidente

SPANO Roberto

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Tassone e per i trasporti Santonastaso.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE**« Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche » (1004)**

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione, sospesa il 13 febbraio scorso, con un dibattito di ordine generale sugli emendamenti illustrati dal relatore nella precedente seduta.

Interviene il senatore Degola il quale, dopo aver affermato che gli emendamenti corrispondono in larga misura alle indicazioni fornite dai diversi componenti della Commissione, formula alcune osservazioni puntuali che, a suo avviso, dovrebbero consentire al provvedimento di raggiungere effettivamente lo scopo di accelerare le procedure per la realizzazione delle opere pubbliche, senza tuttavia aprire il varco a pericolose distorsioni.

Fa quindi presente di essere anzitutto favorevole alla reintroduzione di un limite temporale per la vigenza delle norme contenute nel provvedimento, portando eventualmente tale limite a tre anni; espresse quindi perplessità sulla dizione di enti pubblici di cui all'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 presentato dal relatore, prospetta la inopportunità di inserire, nell'emenda-

mento sostitutivo dell'articolo 2, il concetto della insuscettibilità di scomposizione dell'unitarietà tecnica ed organizzativa dell'intervento. Osserva altresì l'opportunità di fissare una quota dei lavori che sia non inferiore al venti per cento dell'importo complessivo in ordine all'affidamento attraverso concessione ad imprese locali.

Il senatore Degola pone altresì in risalto la necessità di invitare alle gare informali di cui all'articolo 4 tutte le imprese che si sono candidate ai sensi dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 5 presentato dal relatore, nonchè di indicare i criteri attraverso i quali avviene la scelta del concessionario, all'uopo mantenendo il terzo comma del testo governativo dell'articolo 4.

Sottolinea altresì l'opportunità di specificare la composizione della Commissione ministeriale che dovrebbe indicare i criteri per la selezione delle imprese interessate alle procedure previste dal provvedimento, di non fissare già nella legge le modalità di classificazione delle imprese, nonchè di ridurre la soglia massima per l'eccedenza ammissibile dell'ammontare del progetto esecutivo rispetto all'importo a base di gara. Conclude rilevando la necessità tanto di un coordinamento con la legge del 1929, riguardante la materia delle concessioni di opere pubbliche, quanto di ulteriori correzioni formali a due emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi.

Prende successivamente la parola il senatore Lotti Maurizio il quale, dopo aver annunciato che i senatori comunisti — in considerazione della delicatezza dei problemi e della necessità di un più ampio confronto tra le parti politiche — sono orientati nel senso di chiedere la rimessione all'Assemblea per il provvedimento in discussione, si sofferma anzitutto sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 presentato dal relatore, rilevando la necessità di decidere se estendere l'ambito di applicazione della norma anche all'Ente « Ferrovie dello Stato » e all'ENEL,

anticipando un suo orientamento favorevole al riguardo. In relazione allo stesso emendamento fa altresì presente la necessità di non consentire un passaggio dal sistema dell'appalto a quello della concessione, ed esprime l'avviso che i nuovi lavori da affidare secondo le procedure previste dall'emendamento debbano essere compresi in progetti generali esecutivi.

Al riguardo il relatore Bastianini fa presente, in una interruzione, che in genere il progetto esecutivo in quella fase non è stato già elaborato e che deve essere pertanto realizzato da parte dell'impresa.

Il senatore Lotti Maurizio — proseguendo nel suo dire — si sofferma quindi sull'istituto della concessione previsto dagli articoli 2 e seguenti del provvedimento, affermando in primo luogo che sul tema vi è un ampio dibattito all'interno della sua forza politica; nel merito egli fa presente che appare riduttivo prevedere l'istituto della concessione solo per la progettazione ed esecuzione delle opere, dovendo invece estendersi a suo avviso anche ad altre prestazioni integrate.

Osserva altresì che la soglia minima per il ricorso alla concessione dovrebbe essere aumentata, presumibilmente, intorno ai 50 miliardi; espresse perplessità sul riferimento ad una sede secondaria nell'ambito dell'articolo 3, fa presente l'opportunità di trasformare in obbligo la facoltà per l'Amministrazione di affidare attraverso concessioni una quota non inferiore al 20 per cento dell'importo complessivo ad imprese locali.

Per quel che concerne poi l'emendamento sostitutivo dell'articolo 4 presentato dal relatore, il senatore Lotti Maurizio prospetta l'opportunità che tutte le imprese che si sono candidate ai sensi del successivo emendamento sostitutivo dell'articolo 5 siano invitate alle gare, e che l'Amministrazione renda nota in anticipo una bozza di convenzione nella quale debbano essere specificati gli obblighi del futuro concessionario.

Sottolinea altresì l'opportunità di affrontare in modo approfondito la questione della Commissione interministeriale incaricata di stabilire i criteri per la selezione delle aziende e si associa infine alla considerazione del senatore Degola circa l'opportunità di ridurre la soglia relativa all'eccedenza ammissibile dell'ammontare del progetto esecutivo rispetto all'importo a base di gara.

Il senatore Lotti Maurizio propone infine formalmente che venga chiesta la remissione all'Assemblea per il provvedimento.

Aderiscono alla proposta il senatore Vittorio Colombo (V.) e il relatore Bastianini.

Il Presidente, preso atto che la richiesta è appoggiata dal prescritto numero dei senatori, avverte quindi che l'esame del disegno di legge n. 1004 proseguirà in sede referente.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 20 febbraio, alle ore 15,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,45.

IGIENE E SANITA' (12^a)

MERCOLÈ 19 FEBBRAIO 1986

156^a Seduta

Presidenza del Presidente
BOMPIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato alla sanità De Lorenzo.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

« Norme per la direzione dei laboratori di analisi cliniche » (1556)

« Disciplina della direzione dei laboratori di analisi cliniche » (1598)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso il 5 febbraio.

Il presidente Bompiani ricorda che il problema della direzione dei laboratori è stato già affrontato in occasione dell'esame di provvedimenti presentati nella VII e nella VIII Legislatura, facendo altresì presente come in sede di riforma sanitaria fu trovato un accordo sulla previsione che i presidi di laboratorio dovessero rispondere a requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale con caratteristiche uniformi in tutto il territorio nazionale, secondo uno schema tipo. Tale schema, aggiunge il presidente Bompiani, è stato finalmente definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984 che determina in modo esauriente la classificazione dei laboratori, le caratteristiche organizzative e le dotazioni strumentali minime anche con riferimento ai laboratori privati.

Attualmente il nodo principale rimane la tematica relativa alla direzione dei laboratori pubblici, su cui dunque occorrerà lavo-

rare in sede di comitato ristretto, procedendo anche alle audizioni di tutte le categorie interessate.

Ha quindi la parola il relatore Fimognari. Egli sottolinea la complessità della problematica che ha urgente bisogno di una soluzione. Propone la costituzione di un comitato che, dopo aver ascoltato tutte le categorie interessate ed esperti del settore, elabori un testo unificato da sottoporre poi all'esame della Commissione plenaria. Chiede quindi al sottosegretario De Lorenzo se il Governo abbia intenzione di presentare in tempi brevi un decreto-legge inteso soltanto a sanare la situazione esistente onde evitare il vuoto legislativo in materia e la eventualità di nuove controversie giudiziarie.

Il sottosegretario De Lorenzo prende atto della sensibilità dimostrata dalla Commissione con l'iscrizione all'ordine del giorno dei provvedimenti sui laboratori di analisi, rispondendo così alle sollecitazioni provenienti dalle categorie interessate, dalle forze politiche e dalla stessa Corte di cassazione che aveva ritenuto necessaria ed urgente una definizione legislativa complessiva della tematica. Invita poi la Commissione a tener conto, nella elaborazione del ventilato testo unificato, tanto del decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984, che potrebbe costituire un buon punto di riferimento, quanto del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969 che, ispirando ancora il comportamento delle strutture pubbliche, merita attenzione. Dichiarando quindi che il Governo non ritiene opportuno presentare un proprio disegno di legge per evitare di intralciare o ritardare l'iter dei provvedimenti in discussione, manifestando tuttavia la piena disponibilità del Ministero a collaborare con la Commissione sanità.

Infine, pur non escludendo la possibilità dell'emanazione di un decreto-legge, ritiene che sarebbe preferibile evitare una tale iniziativa in quanto potrebbero prodursi, con

l'emanazione di un provvedimento di questo tipo, sperequazioni tra le categorie interessate.

La Commissione delibera la costituzione di un comitato ristretto del quale sono chiamati a far parte i rappresentanti di tutti i Gruppi politici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

« **Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici** » (1479), d'iniziativa dei deputati Lussignoli ed altri, e Giovagnoli Sposetti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati. (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso il 5 febbraio.

Il presidente Bompiani sottolinea come l'orientamento della Commissione debba essere quello di conformare al massimo il provvedimento alla normativa comunitaria, senza però andare oltre, in modo da non penalizzare la nostra industria di settore. Ritiene che gli adeguamenti tabellari debbano essere definiti con atti amministrativi e che il controllo potrebbe esplicarsi nella fase di fabbricazione piuttosto che in quelle successive, in quanto risulterebbe gravoso e occorrerebbe nel caso potenziare adeguatamente l'Istituto superiore di sanità. È dell'avviso, infine, che il nodo più importante da sciogliere riguardi la definizione dei cosmetici e dei presidi medico chirurgici.

Ha quindi la parola il relatore Condorelli.

Egli ribadisce la sua opinione circa l'incongruenza della disposizione contenuta nell'articolo 8, al punto *d*) del primo comma, relativamente all'obbligo di indicare in etichetta la composizione qualitativa e quantitativa delle sostanze impiegate nel prodotto, in quanto ne risulterebbe, come ha riconosciuto anche il senatore Loprieno, un danno per l'industria nazionale ed in particolare per l'occupazione, poichè le multinazionali del settore preferirebbero fabbricare prodotti all'estero. D'altra parte, egli dice, la tutela

del consumatore è adeguata dal momento che i meccanismi di controllo sulla produzione dei cosmetici sono validi.

Ritiene poi opportuno che le tabelle ed i relativi aggiornamenti siano definiti con atto ministeriale. Precisa che, per quanto riguarda la possibilità di direzione dei laboratori di cosmesi da parte di medici, ha voluto soltanto sollevare il problema, facendo presente che, ad esempio in Francia, tale possibilità è ammessa. Quanto alla vendita di prodotti cosmetici in farmacia, fa presente come ormai l'uso sia abbastanza diffuso e basato sulla considerazione razionale che il cosmetico è preparato secondo tecniche farmaceutiche.

Si dichiara, infine, d'accordo circa la costituzione di un comitato ristretto che in tempi brevi, dopo aver ascoltato le categorie interessate, predisponga le modifiche da apportare al testo, per sottoporle poi alla Commissione plenaria.

Il sottosegretario De Lorenzo consente con la proposta di affidare a un comitato ristretto il compito di predisporre talune modifiche al provvedimento, di cui sollecita una rapida approvazione.

La Commissione, quindi, delibera la costituzione del comitato ristretto di cui sono chiamati a far parte i rappresentanti di tutti i Gruppi politici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PER UNA ESENZIONE DAL PAGAMENTO DI « TICKETS »

Il senatore Ranalli pone all'attenzione della Commissione la questione dell'esonero dal pagamento dei *tickets* per i pazienti sottoposti a trapianto d'organo, invitando in proposito il Governo ad inserire tali pazienti tra i soggetti da esentare dall'anzidetto pagamento.

Il senatore Melotto ed il presidente Bompiani si associano a tale sollecitazione.

La seduta termina alle ore 10,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1986

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
COSSUTTA

*Interviene il sottosegretario di Stato per
l'interno Ciaffi.*

La seduta inizia alle ore 14,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente Cossutta informa che nella mattinata ha avuto un incontro con il Comitato di coordinamento dei Consigli regionali, composto dal presidente del Consiglio della Basilicata, Coviello, dal presidente del Consiglio della Toscana, Maccheroni, dal presidente del Consiglio della Sardegna, Sanna.

Nel corso dell'incontro sono stati esaminati i problemi emergenti nel rapporto tra Stato e Regioni ed in modo specifico quelli tra Parlamento e assemblee legislative regionali, sottolineandosi, tra l'altro, la necessità di dare urgente corso alle proposte di modifica delle vigenti disposizioni dei regolamenti parlamentari che disciplinano l'attuale competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Egli comunica altresì che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in base al mandato conferitogli nella seduta del 21 gennaio 1986, ha proceduto all'audizione informale dei Presidenti delle Giunte regionali sui disegni di legge concernenti la finanza regionale (Atto Senato

n. 1579) e la conversione in legge del decreto-legge sulla finanza locale (Atto Senato n. 1629).

Nella riunione, svoltasi il 5 febbraio 1986, sono intervenuti: il ministro per gli affari regionali, Vizzini, il presidente della regione Veneto e presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, Bernini, il presidente della regione Lombardia, Guzzetti, il vice presidente, Finetti, il presidente della regione Toscana, Bartolini, il presidente della regione Valle d'Aosta, Rollandin, il vice presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Benedikter.

Il presidente Cossutta riferisce quindi dettagliatamente sullo svolgimento della riunione, in occasione della quale il presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, Bernini ed il presidente della regione Lombardia, Guzzetti, hanno illustrato due documenti, approvati dalla Conferenza stessa, contenenti le considerazioni e le proposte delle Regioni sui due provvedimenti finanziari sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere le proprie osservazioni.

Il vice presidente della Giunta provinciale di Bolzano, Benedikter, ha quindi presentato un documento contenente una proposta di emendamento all'articolo 10 del disegno di legge n. 1629.

La riunione si è quindi conclusa dopo un ampio dibattito nel quale sono intervenuti i senatori D'Onofrio, Biglia, la senatrice Colombo Svevo e il deputato Triva.

Il Presidente conclude dando lettura degli anzidetti documenti.

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLE REGIONI
AL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE
« NUOVA DISCIPLINA DELLA FINANZA REGIONALE » (ATTO SENATO N. 1579)**

« 1. Nel disciplinare in maniera innovativa la finanza regionale, dopo tanti anni di incertezza, è legittimo attendersi la realizza-

zione di due esigenze fondamentali ed assolutamente primarie:

1) introdurre un modello di finanza regionale coerente con il sistema delineato dall'articolo 119 della Costituzione;

2) dettare una disciplina organica in grado di ricondurre la finanza regionale in un quadro di coordinamento unitario della finanza pubblica, secondo i principi stabiliti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Entrambe le finalità indicate non sembrano conseguite con il disegno di legge n. 1579 all'esame del Senato.

In ordine alla prima, si manifesta evidente il contrasto non soltanto con i principi dell'autonomia finanziaria stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione, ma anche con le stesse disposizioni precettive in esso contenute.

Viene infatti negata l'attribuzione di poteri di imposizione alle Regioni, che pure erano presenti in sede di preparazione del disegno di legge con riferimento all'addizionale o alla sovraimposta all'ILOR, regionalmente riscossa, da destinare obbligatoriamente a spese di investimento.

La sottrazione dell'autonomia impositiva alle Regioni si manifesta particolarmente grave in quanto impedisce di pervenire, gradualmente, ad un necessario riequilibrio tra le fonti di entrata costituzionalmente garantite e di avviare importanti processi di responsabilizzazione nell'impiego razionale delle risorse finanziarie.

Nè vale riesumare le attenuanti già sostenute all'indomani dell'entrata in vigore della legge 16 maggio 1970, n. 281 per affermare che l'autonomia finanziaria delle Regioni può essere ugualmente assicurata sul versante della spesa.

Erano allora tempi diversi che segnava il difficile avvio dell'ordinamento regionale in un diffuso clima di incertezza e di difesa di posizioni centralistiche che oggi non hanno più giustificazione alcuna.

In ordine alla seconda finalità, e cioè all'esigenza di una disciplina che assuma la programmazione come punto di riferimen-

to per il coordinamento della finanza pubblica, il disegno di legge in esame presenta più il carattere formale di sistemazione normativa della situazione esistente che non di disciplina organica e stabile della finanza regionale in un quadro più adeguato e moderno di effettiva correlazione tra dotazione di risorse ed esercizio di funzioni.

Sotto questo aspetto, il disegno di legge risente dell'assenza di valide misure di coordinamento con la finanza statale e con la finanza locale e dello stato di incertezza che ancora permane in ordine ai contenuti concreti dei rispettivi ambiti di autonomia finanziaria. Tale coordinamento può avvenire fin da ora in sede di discussione contestuale dei due disegni di legge di riforma della finanza regionale (atto Senato n. 1579) e della finanza locale (atto Senato n. 1580) insieme al disegno di legge del 30 dicembre 1985, n. 789 « Provvedimenti urgenti per la finanza locale » (atto Senato n. 1629) del quale in altra parte di questo documento si esprimono critiche e proposte emendate.

Riguardo a quest'ultimo provvedimento si ritiene condivisibile il documento dell'esecutivo dell'ANCI del 22 gennaio 1986 consegnato al Governo.

Di fatto, le vicende di questi quindici anni hanno dimostrato come la finanza regionale si sia frantumata in una serie di canali settoriali e particolari di alimentazione e come la componente dei tributi propri abbia costituito una fonte irrisoria, in termini quantitativi e qualitativi, delle entrate delle Regioni a statuto ordinario.

Come risulta con maggiore evidenza dall'esame delle singole disposizioni, l'effettiva portata del disegno di legge n. 1579 desta pertanto delusione e perplessità e induce a ricercare e proporre modifiche di natura sostanziale.

2. Gli articoli da 1 a 6, nel regolare la materia dei tributi propri delle Regioni, non presentano differenze di rilievo rispetto alla disciplina originaria dettata con legge 16 maggio 1970, n. 281.

In particolare:

la normativa concernente l'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio

e del patrimonio indisponibile è identica a quella già vigente. Non viene presa in considerazione alcuna opportunità, più volte sottolineata dalle Regioni, di estendere il campo di applicazione dell'imposta anche alle concessioni-contratto, eventualmente con aliquote più moderate.

Tale estensione comporterebbe un notevole maggior gettito del tributo (stimato da 15 miliardi di lire, con tariffa minima, ad oltre 300 miliardi con quella massima — il gettito attuale complessivo non raggiunge il miliardo di lire);

la tassa sulle concessioni regionali viene subordinata alla determinazione di nuove tariffe che, per esigenze di coordinamento, viene affidata ad apposito decreto legislativo da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge. Ciò provocherà un evidente rinvio nell'applicazione delle nuove tariffe (due anni) e una maggior rigidità nella manovra delle aliquote, peraltro già limitata, da parte delle Regioni incidendo negativamente sulla loro potestà di determinazione delle caratteristiche essenziali della « tassa » per poterla correttamente definire come « tributo proprio »;

la tassa automobilistica regionale è l'unica che presenta possibilità di maggiore gettito pur conservando, sotto il profilo giuridico-istituzionale, la fisionomia di compartecipazione a un tributo erariale. È prevista la possibilità per le Regioni di elevare il livello di tassazione fino al 100 per cento della corrispondente tassa erariale. Ciò potrebbe dar luogo ad un gettito massimo stimato in circa 400 miliardi di lire (ma solo a partire dal 1987, in relazione ai termini previsti per la deliberazione delle aliquote). Tale applicazione massima comporterebbe tuttavia per l'utente un maggior onere complessivo del 38 per cento circa. Viene inoltre impedita la possibilità di ridurre le aliquote una volta stabilite dalla Regione;

per la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che, come è noto, riveste scarsa importanza, tanto che è stata finora applicata solo da qualche Regione, è previsto un aumento nella determinazione dell'aliquota dall'attuale 150 per cento fino al 300 per cen-

to dell'analogo tassa provinciale, senza conseguenze di rilievo.

In complesso, la disciplina dei tributi propri regionali contenuta nel disegno di legge n. 1579 non presenta innovazioni rilevanti: anzi, conferma l'attuale sistema accentuando talune possibilità di prelievo con riferimento a tributi, come la tassa automobilistica, la cui ragione impositiva non presenta attinenza alcuna con la natura e la tipologia delle funzioni regionali e dei relativi servizi prestati dalle Regioni alle rispettive collettività.

3. Le nuove modalità di determinazione e riparto del fondo comune (articoli da 7 a 10) rispondono più ad esigenze di semplificazione, di certezza e di continuità che non ad assicurare maggiore consistenza alle risorse finanziarie da assegnare alle Regioni per l'esercizio delle funzioni normali.

Il sistema di alimentazione è infatti basato sulle quote di soli quattro tributi erariali (IRPEF, IVA, imposta di fabbricazione sugli olii minerali, imposta di consumo sui tabacchi) le cui proporzioni sono state tuttavia congegnate in relazione al diverso grado di dinamicità dei tributi stessi e in modo tale da evitare che si verificino eccedenze che concorrono alla dotazione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, come previsto dall'articolo 7 u.c.

La dinamica del « fondo comune » viene pertanto sostanzialmente agganciata all'incremento del tasso programmato d'inflazione, finendo per influenzare la stessa misura delle quote dei tributi erariali individuati.

Ciò è comprovato dalla determinazione del « fondo comune » 1986 nel medesimo importo di lire 4.922 miliardi sia attraverso i nuovi meccanismi previsti nel disegno di legge in esame, sia attraverso l'adeguamento di quelli già esistenti (articolo 8 - legge 16 maggio 1970, n. 281), così come operato dall'articolo 5 della legge finanziaria 1986 nel testo recentemente approvato dalla Camera.

A tale riguardo, occorre segnalare che la determinazione delle quote dei tributi erariali, che concorrono alla formazione del « fondo comune », deve corrispondere a logiche diverse e che la dinamica del « fondo » strettamente collegata all'incremento del tasso pro-

grammato d'inflazione continua a provocare una diminuzione delle risorse finanziarie, in termini reali, per effetto del differenziale tra detto tasso e il suo andamento effettivo.

Per quanto riguarda il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (articolo 11), la formulazione adottata nel disegno di legge è riduttiva rispetto al progetto delle Regioni poichè, per le considerazioni già esposte, vengono di fatto neutralizzati i benefici che potevano derivare dalle eccedenze registrabili sul fondo comune.

Considerando poi che questo fondo dovrebbe rappresentare il punto fondamentale di riferimento della programmazione regionale, particolarmente esiguo si manifesta il « plafond » stabilito in lire 681,5 miliardi per il 1986.

Per i prossimi anni, viene assicurato un incremento annuo del fondo stesso almeno pari all'incremento percentuale del PIL nominale verificatosi nell'anno precedente. Non si comprende tuttavia perchè questo principio non debba trovare applicazione già per l'anno in corso applicando una percentuale di incremento dell'11,7 per cento (crescita PIL 1985) anzichè del 9 per cento (tasso programmato di inflazione 1986).

In ordine ai contributi speciali, il disegno di legge non presenta novità in quanto, nel ripetere il dettato costituzionale, rinvia ad apposite leggi la relativa disciplina con l'indicazione del riferimento agli strumenti di programmazione economica nazionali e regionali (articolo 12).

L'istituzione di un « Fondo per i trasferimenti statali alle Regioni con destinazione settoriale » (articolo 13) opera una semplice sistemazione normativa e procedurale in quanto le assegnazioni continuano ad essere regolate, sia in ordine all'entità che alle modalità di riparto e di utilizzo, dalle singole leggi di settore. Sotto il profilo strettamente finanziario non riveste pertanto particolare interesse.

Da segnalare l'obbligo previsto per le Regioni di presentare in ciascun esercizio delle generiche « relazioni sulle leggi pluriennali di spesa », da allegare alla relazione previsionale e programmatica del Ministero del tesoro. Di dette relazioni andrebbe-

ro precisati i contenuti, i tempi e le modalità, allo scopo di collegare l'adempimento alla effettiva partecipazione delle Regioni alla formazione del bilancio dello Stato.

4. In ordine ai restanti aspetti del disegno di legge in esame, si segnala quanto segue:

la disciplina dell'assunzione dei mutui (articolo 17) risulta strettamente aderente a quella già in vigore (articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 — articoli 4 e 22 della legge 19 giugno 1976, n. 335 — articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181) di cui rappresenta una semplice riunificazione e sistemazione.

Ciò lascia sostanzialmente immutata la capacità del ricorso al credito della Regione per spese di investimento; capacità che di fatto si è andata via via riducendo a causa dell'alto costo del denaro. In questo campo, occorre pertanto estendere alle Regioni la possibilità di assumere mutui con la Cassa depositi e prestiti alle condizioni vigenti;

la disposizione concernente il denaro e patrimonio regionale (articolo 18) è meramente definitoria e rende necessaria l'emanazione di specifiche leggi regionali di disciplina allo scopo di evitare la transitoria applicazione di norme inadeguate quali quelle vigenti per l'amministrazione del patrimonio dello Stato (legge del 1923 e regolamento del 1924);

il finanziamento delle spese a carico delle Regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile viene genericamente ricompreso nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva senza procedere ad alcuna valutazione specifica. Ciò denota il persistere degli squilibri tra attribuzioni di funzioni e assegnazioni di risorse secondo un metodo largamente adottato, ma non certamente corretto nei rapporti tra Stato e Regioni. La norma di dubbia costituzionalità va pertanto soppressa (articolo 20);

l'obbligo della codificazione dei capitoli di bilancio, peraltro già in atto in molte Regioni, risponde a giustificare esigenze di coordinamento e di consolidamento dei conti pubblici (articolo 16). Occorre tuttavia

evitare l'eccessiva frantumazione dei capitoli medesimi, prevista dal secondo comma che appare in contrasto con il principio del bilancio per « programmi e progetti » previsto dall'articolo 9, terzo comma, della legge di contabilità regionale del 19 maggio 1976, n. 335.

5. In conclusione, le Regioni, pur apprezzando il tentativo di dare una nuova disciplina alla finanza regionale e pur rilevando l'inclusione nel disegno di legge n. 1579 di taluni miglioramenti normativi già proposti in passato dalle Regioni stesse (quali quelli concernenti la confluenza di leggi settoriali nel fondo comune, i nuovi criteri di riparto di quest'ultimo e del fondo nazionale trasporti), ritengono tuttavia di dover formulare, sulla base delle considerazioni svolte, un giudizio complessivo fortemente critico sul disegno di legge medesimo e di dover conseguentemente proporre modifiche di ordine sostanziale lungo le altre linee seguenti:

1) riaffermazione dell'autonomia impositiva attraverso il ripristino dell'ex articolo 7 del testo presentato al Governo che prevede la facoltà delle Regioni a statuto ordinario di istituire una sovrainposta o una addizionale all'ILOR, regionalmente riscossa, con vincolo di destinazione del relativo gettito a spese d'investimento. In alternativa, possono essere esaminate e introdotte ulteriori ipotesi che, agendo nella medesima direzione dell'autonomia impositiva regionale, considerino nuove forme di collegamento tra la attività istituzionale delle Regioni e il gettito di tributi erariali più rappresentativi di detta attività nei rispettivi territori;

2) rovesciare la logica della determinazione « a posteriori » delle quote percentuali dei tributi erariali che concorrono alla formazione del « fondo comune » fissando misure più consistenti per i tributi che presentano maggiore dinamicità e maggiore aderenza ai meccanismi socio-economici attivati dall'intervento regionale (IRPEF e IVA) nell'ambito di quelli individuati dall'articolo 7.

Ciò soprattutto al fine di rendere concreta la possibilità di incremento della dotazione del fondo per il finanziamento dei program-

mi regionali di sviluppo che rappresenta il supporto finanziario indispensabile per le politiche regionali di programmazione;

3) potenziare la possibilità da parte delle Regioni del ricorso al credito per spese di investimento introducendo forme di accesso meno onerose di quelle offerte dal normale mercato finanziario. In particolare, l'estensione alle Regioni della possibilità di assumere mutui con la Cassa depositi e prestiti consentirebbe di realizzare il duplice fine di agevolare il ricorso al credito e di ricondurre prevalentemente ad unica fonte di finanziamento bancario degli investimenti nell'intero settore delle autonomie;

4) In questa occasione non si può non osservare che quantità sempre maggiori di risorse finanziarie statali vengono sottratte ai normali canali di trasferimento. Si veda: FIO, ANAS, eccetera. Così dicasi per le politiche settoriali quali il Piano agricolo nazionale che riserva al Ministero interventi diretti in quote consistenti ».

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLE REGIONI AL DISEGNO DI LEGGE 30 DICEMBRE 1985, N. 789 « PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE » NEGLI ASPETTI CONCERNENTI LA FINANZA REGIONALE (ATTO SENATO N. 1629)

« In ordine al decreto-legge del 30 dicembre 1985, n. 789, nel condividere le finalità generali del provvedimento rivolte alla semplificazione e alla razionalizzazione delle disposizioni sulla finanza locale e a disciplinare in maniera più adeguata il finanziamento delle spese di investimento degli enti locali, le Regioni rilevano, anche in questo caso, l'assenza di un quadro organico di riferimento in cui collocare, in maniera sistematica e stabile, la disciplina della finanza regionale e locale.

In mancanza di detto coordinamento, le disposizioni del decreto-legge che più strettamente si ripercuotono sulla finanza regionale sono contenute negli articoli 2, 10 e 11 sui quali le Regioni formulano le seguenti osservazioni:

l'articolo 2, concernente i trasferimenti delle Regioni agli enti locali per spese de-

rivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ripete una formulazione ormai ricorrente da anni che assume contenuto anomalo nell'ambito in un ordinato sistema di rapporti finanziari tra i diversi livelli istituzionali. A tale riguardo occorre che, in base al principio della coincidenza tra esercizio delle funzioni proprie e dotazione di risorse finanziarie occorrenti, l'intera questione venga approfondita e riesaminata nell'ambito di provvedimenti organici rivolti ad attuare le indicate esigenze di coordinamento. Più in particolare, il secondo comma dell'articolo in esame, nel prevedere automatici meccanismi di incremento, può determinare scompensi di carattere finanziario non essendo sempre chiaramente individuate le basi di riferimento;

l'articolo 10 — ottavo comma — accoglie una importante richiesta delle Regioni di partecipare allo sviluppo degli investimenti degli enti locali attraverso contributi in grado di attivare la specifica riserva di fondi della Cassa depositi e prestiti destinata allo scopo. A tale riguardo e proprio al fine di rendere operante la norma, si manifesta necessario semplificare la procedura prevista nel senso di:

modificare dal 31 marzo 1986 al 31 maggio 1986 il termine previsto dal secondo comma;

precisare che la richiesta di finanziamento degli enti locali alla Cassa depositi e prestiti non sia subordinata ad un provvedimento di formale concessione del contributo regionale, bensì ad un semplice atto di assegnazione del medesimo.

In relazione ai contenuti della norma, appare evidente che le semplificazioni richieste si manifestano indispensabili, sul piano operativo, per consentire alle Regioni di promuovere le relative intese con gli enti locali e di porre in essere, in tempo utile, tutti i provvedimenti occorrenti all'armonizzazione e all'attuazione degli interventi:

l'articolo 11, concernente gli interventi in materia di edilizia scolastica, necessita di una profonda modifica in chiave regio-

nalistica secondo le impostazioni della legge n. 412 del 1975. In particolare occorre:

riaffermare che compete alle Regioni la programmazione degli interventi;

prevedere la ripartizione dei fondi tra le Regioni sulla base degli indici di carenza, con sostegno straordinario alle Regioni in cui è più accentuato il fenomeno dei doppi e tripli turni;

affidare alle Regioni la formulazione dei programmi regionali di cui all'ottavo comma dell'articolo in esame ».

OSSERVAZIONI SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

« Nuova disciplina della finanza regionale » (1579) (Seguito e conclusione dell'esame)

La Commissione riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio 1986.

Il relatore, senatore D'Onofrio, illustra il testo di un documento di osservazione sul disegno di legge.

Il deputato Triva, dichiarando di condividere nella sostanza il testo proposto, sottolinea tuttavia che il problema dell'autonomia impositiva non esaurisce quello dell'autonomia finanziaria delle Regioni. L'articolo 10 del disegno di legge ripropone infatti l'errata visione di un fondo per le funzioni ordinarie delle Regioni definito ed assegnato annualmente e la conseguente difficoltà di predisporre i bilanci regionali di previsione. Il successivo versamento nel fondo per i programmi regionali di sviluppo delle somme eccedenti l'incremento del tasso programmato di inflazione ribadisce l'equivoco già presente nella legge n. 281 del 1970, secondo cui le funzioni di investimento non rientrerebbero tra quelle ordinarie delle Regioni. È perciò senz'altro da condividere l'esigenza di legare l'incremento del fondo comune ad un parametro — come l'andamento del prodotto interno lordo — che stabilisca una diretta connessione con lo sviluppo dell'economia reale. Quanto all'accesso delle Regioni ai mutui della Cassa depositi e prestiti ritiene necessario che ciò avvenga attraverso fondi

specifici e definitivi al fine di evitare che le Regioni entrino in concorrenza con gli enti locali. Prospetta quindi l'opportunità di introdurre talune proposte di modifica.

La senatrice Colombo Svevo nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, sottolinea anche l'esigenza di considerare il livello quantitativo delle risorse effettivamente attribuite alle Regioni.

Ritiene inoltre che il problema dell'accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti non sia tanto di concorrenzialità quanto quello di cogliere il ruolo programmatico proprio delle Regioni rispetto al finanziamento delle opere degli enti locali. Esprime infine la preoccupazione che la definitiva confluenza nel fondo comune delle previste leggi di settore possa tradursi in una riduzione di risorse per i settori interessati.

Il relatore D'Onofrio accoglie le proposte formulate dal deputato Triva e modifica conseguentemente il testo originario.

Dopo la dichiarazione favorevole del sottosegretario Ciaffi, la Commissione approva all'unanimità il seguente testo di osservazioni al Presidente del Senato sul disegno di legge in titolo:

« 1. *Necessità di riconoscere autonomia impositiva alle Regioni.* — Il disegno di legge in esame conferma la scelta compiuta con la legge n. 281 del 1970, nel senso di non assicurare una idonea autonomia finanziaria e di non prevedere alcuna autonomia impositiva capace di costituire fonte autonoma di entrate regionali in misura significativa. Questa scelta non appare in linea con la evoluzione degli orientamenti dello stesso Governo in tema di finanza locale, al cui interno, seppure con difficoltà e sperimentazioni si sta avviando un processo di riconoscimento di autonomia impositiva agli enti locali.

Appare necessario, allo stato di attuazione dell'ordinamento regionale, rovesciare l'orientamento sin qui seguito ed affrontare contestualmente il problema del riequilibrio tra le Regioni attraverso la finanza regionale e l'apertura di una seria autonomia impositiva delle Regioni.

2. *Fondo comune.* — Risulta comunque necessario integrare la previsione del fondo comune per il 1986, riferendolo all'incremento del prodotto interno lordo e non già all'incremento del tasso di inflazione relativo all'anno in corso.

3. *Mutui.* — La disciplina concernente i mutui regionali appare del tutto disancorata dal rilievo che gli investimenti locali hanno avuto ed hanno per lo sviluppo delle economie locali e, quindi, della economia nazionale. Appare necessario procedere ad una visione integrata del ricorso alla Cassa depositi e prestiti tale che, in riferimento a progetti di investimento definiti dallo Stato, le Regioni e gli enti locali possono concorrere alla loro attuazione anche mediante l'accesso alla Cassa depositi e prestiti, e tale che l'accesso degli enti locali alla Cassa medesima tenga conto degli orientamenti della programmazione regionale.

4. *Coordinamento con la finanza locale.* — Il coordinamento tra finanza statale, regionale e locale costituisce il risvolto unificante del processo di attuazione del sistema delle autonomie locali. Sebbene appaia del tutto chiaro che questo coordinamento è difficile da costruire teoricamente e da applicare concretamente, appare del tutto inadeguata l'attuale proposta del Governo in tema di coordinamento della finanza regionale con la finanza statale da un lato e locale dall'altro ».

« **Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789 recante provvedimenti urgenti per la finanza locale** » (1629)

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Commissione riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio 1986.

Il relatore, deputato Triva, illustra il testo di un documento contenente una bozza di osservazioni sul disegno di legge.

Il sottosegretario Ciaffi, soffermandosi sull'articolo 2 del decreto-legge, concernente i trasferimenti delle Regioni, osserva che la procedura ivi prevista non riveste carattere innovativo ma ripete una disposizione già contenuta nei decreti sulla finanza loca-

le e nella legge finanziaria fin dall'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Si tratta in realtà delle funzioni in materia di assistenza scolastica che erano esercitate dalle Regioni e sono state successivamente trasferite agli enti locali.

Le risorse di cui si parla sono infatti quelle indicate dall'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, che le Regioni già trasferiscono ogni anno agli enti locali. L'articolo 2 ripete la norma di salvaguardia, che consente ai comuni le relative iscrizioni in bilancio anche in assenza della assegnazione da parte delle Regioni e prevede quindi un mero termine di calendario.

Il deputato Triva, nell'osservare che il problema sorge con la stessa formulazione del decreto del Presidente della Repubblica numero 616, sottolinea l'assoluta rilevanza della questione sul piano dei principi. Si tratta infatti di ribadire che la legge statale nel trasferire le funzioni agli enti locali deve prevederle essa stessa il relativo finanziamento: l'attuale formulazione gli sembra equivoca e tale da accreditare un'interpretazione secondo la quale il finanziamento debba essere effettuato con risorse proprie delle Regioni quali sono quelle del fondo comune.

Il sottosegretario Ciaffi, nel raccogliere l'esigenza di precisare ulteriormente la norma, ribadisce che l'obiettivo di quest'ultima, almeno nelle intenzioni del Governo, rimane quello di consentire comunque per tempo la formazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali.

Dopo un ampio dibattito, nel quale intervengono i senatori Melandri, Melotto, le senatrici Colombo Svevo, Gherbez e il deputato Moschini, la Commissione accoglie talune modifiche al testo originario, sulle quali il relatore dichiara di concordare.

La Commissione approva quindi all'unanimità, dopo la dichiarazione favorevole del rappresentante del Governo, il seguente

documento concernente le osservazioni al Presidente del Senato sul disegno di legge in titolo:

« 1. Il provvedimento, che riguarda senza limiti temporali l'assetto della finanza locale, non contiene alcuna norma rivolta a coordinare tale finanza con quella statale e regionale così come è nettamente indicato dal primo comma dell'articolo 119 della Costituzione;

2. l'articolo 2 del decreto-legge, concernente "trasferimenti delle Regioni", sembra vincolare al finanziamento di funzioni amministrative attribuite dal legislatore nazionale agli enti locali, una quota delle risorse regionali che, il secondo comma del citato articolo 119, prevede destinate esclusivamente "alle spese necessarie ad adempiere alle loro (regionali) funzioni normali";

3. la norma che autorizza la Cassa depositi e prestiti a riservare una quota dei mutui da concedere agli enti locali, per investimenti compresi in piani regionali, appare formulata in modo inadeguato sia quanto alle procedure sia quanto alla esatta quantificazione della partecipazione regionale;

4. la norma del quarto comma dell'articolo 11 del decreto-legge, che affida ad apposite leggi regionali il compito di stabilire le modalità per il trasferimento di beni immobili ed arredi dalla proprietà dei Comuni a quella delle Province non appare certo riconducibile alle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione nè sembra riferibile alla fattispecie prevista dall'ultimo comma del citato articolo.

Sembra infine che il ruolo attribuito alle Regioni nella formulazione dei programmi regionali di edilizia scolastica non corrisponda alla primaria funzione programmatrice che le Regioni sono tenute a svolgere ».

La seduta termina alle ore 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1986

Presidenza del Presidente
CANNATA

La seduta ha inizio alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI SUI PROGRAMMI E GLI INTERVENTI PER LA GRANDE VIABILITÀ NEL MEZZOGIORNO.

In apertura di seduta il Presidente Cannata ringrazia il ministro Nicolazzi, il sottosegretario ai Lavori Pubblici Tassone e il direttore centrale dell'ANAS ingegner Macori per la sollecitudine dimostrata accogliendo l'invito a proseguire l'esame in Commissione con riferimento ai programmi e gli interventi a medio e lungo termine per la grande viabilità nel Mezzogiorno. Informa inoltre che il Ministro ha fatto pervenire per tempo una ampia relazione la quale si considera allegata agli atti. Invita quindi i parlamentari, sulla base delle relazioni visionate, a rivolgere eventuali domande al Ministro.

Il deputato Di Giovanni si riferisce alla cifra di 150 miliardi destinata ai lavori di completamento di tronchi afferenti l'autostrada Roma-L'Aquila-Teramo. Chiede se il finanziamento del tronchetto rientrante nel tratto laziale sia stato calcolato nel 42 per cento che, sulla base della relazione ministeriale, costituirebbe la versione meridionale degli interventi fuori quota.

Il senatore Frasca chiede al Ministro se intenda mantenere l'impegno relativo allo svincolo della SS 18, in prossimità del comune di Cassano Jonio.

Vuole poi conoscere la ragione per la quale la superstrada per Sibari è scomparsa dalle previsioni del piano triennale.

Il senatore Scardaccione dice che appare non giustificato l'importo di 30 miliardi da destinare in Campania al finanziamento della SS 517 per ammodernamento tratto Caselle in Pittari - Buonabitacolo A-3. Gli sembra invece più utile provvedere al finanziamento della SS Bussentina, una arteria che si è dimostrata veramente funzionale.

Il deputato Soddu richiama l'attenzione sul fatto che le note integrative dovevano servire non tanto a ricostruire la percentuale del 40 per cento, quanto a fissare *standard* di viabilità confrontabili con quelli del Nord all'interno di una prospettiva di sviluppo. Il giudizio complessivo che ne ricava lascia prevedere un allargamento delle esistenti disuguaglianze, una volta che il Piano triennale e decennale saranno stati realizzati.

Il senatore Cimini chiede al Ministro se il finanziamento previsto per l'Autostrada Messina-Palermo sia sufficiente a dare completezza ai lavori.

Il deputato Nicotra si domanda quali criteri siano stati a base delle scelte programmatiche dell'ANAS per la grande viabilità. Non certamente quelli di tenere conto della funzionalità delle strade e dell'esigenza di dotare soprattutto il Mezzogiorno di infrastrutture che costituiscono la premessa per uno sviluppo socio-economico. Così appare almeno dalla lettura del Piano triennale che considera nell'area della inseribilità e non della priorità il completamento della Catania-Siracusa.

L'esigenza di completare il periplo della Sicilia è prioritario. Il collegamento Messina-Palermo, Catania-Siracusa, Siracusa-Gela-Mazzara del Vallo, strada Nord-Sud che passa per Nicosia sono esigenze insopprimibili a cui occorre porre mano. Se non si vuole accentuare la disparità tra Nord e Mezzogiorno occorre non limitarsi a constatare che è stato calcolato il 40 per cento della spesa

sul Mezzogiorno, ma consentire al Mezzogiorno di mettersi al passo con il resto d'Italia.

Lamenta poi la scandalosa situazione della variante Ragusa-Catania. Da due anni 20 miliardi di lavori stanziati per il 1° lotto vengono boicottati con vari pretesti. L'ultimo quello di dover acquisire il parere in base alla legge Galasso quando è risaputo (e in tal senso si è orientato lo stesso Ministero per i beni culturali) che in Sicilia la legge Galasso non opera. Ebbene cosa occorre ancora aspettare per dare corso ai lavori?

Ritornando al tema generale osserva che è inutile prevedere migliaia di miliardi per il ponte sullo stretto quando non avremo poi le strade sulle quali immettere il traffico per la Sicilia. La stessa lotta al latifondo si è affrontata con la creazione di un sistema di viabilità che consenta l'accesso nelle aree interne. Ha l'impressione che il Piano triennale giochi ancora una volta a danno del Mezzogiorno.

Il Presidente Cannata fa osservare ancora una volta al Ministro la anomalia di una riserva del 42 per cento a favore del Mezzogiorno calcolata annoverando gli interventi ordinari di manutenzione e gli interessi su debiti scaduti, peraltro vincolati dalla legge 30 ottobre 1985, n. 526.

Il ministro Nicolazzi premette che diversa è la situazione per quanto riguarda il piano triennale e decennale. Il primo è stato deliberato e le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso il loro parere. Il piano decennale, invece, non è ancora approvato. Esso è costruito sulla base delle priorità indicate dalle Regioni, anche se ovviamente i parametri sono modificabili nel prosieguo dell'*iter*. Dunque si impone un impegno duplice che è di verifica per il piano triennale e approfondimento per il decennale.

Osserva poi che gli sembra condivisibile la critica di chi sostiene la riserva del 40 per cento non ricostruibile sulla base di artifici contabili. Fa l'esempio delle opere idrauliche, collegate come esse sono alla distribuzione geografica del sistema fluviale.

Venendo alle opere statali sostiene che la clausola del 40 per cento può riguarda-

re le opere di manutenzione e similari. Per le grandi opere pubbliche invece, proprio per essere coerenti ad una visione complessiva dello sviluppo, non è consentito attenersi a parametri meramente contabili.

Uno squilibrio a suo avviso non esiste, a meno che si voglia prescindere dalla situazione preesistente. Piuttosto è da dire che parametri costruiti sulla base di criteri solamente tecnici avrebbero portato ad un approfondimento delle differenze.

Il senatore Scardaccione, interrompendo, dice che quando si valuta la situazione esistente non bisogna incorrere nel vizio logico in cui è incorso l'IRI che programma gli investimenti sulla base delle automobili già circolanti quando invece, con ogni evidenza, si tratta di indurre una maggior circolazione di autoveicoli.

Il Ministro Nicolazzi riprendendo la parola fa osservare che non trova pertinente la domanda di chi chiede quale sia l'autorità cui compete la finalizzazione dei fondi, dal momento che i medesimi sono già finalizzati dal programma.

A proposito dei permessi e degli intralci burocratici su cui si è soffermato il deputato Nicotra, fa osservare che egli è stato promotore dell'istituto giuridico del silenzio-assenso, proprio per venire incontro alle esigenze di maggiore speditezza.

Esiste ora una iniziativa parlamentare per la semplificazione delle procedure cui il Governo intende assicurare il proprio appoggio.

Circa la situazione per la viabilità in Campania assicura il senatore Scardaccione che provvederà ad una attenta ricognizione.

Infine vuole rispondere al quesito del deputato Di Giovanni.

Dal momento che i 150 miliardi non sono subito spendibili per ragioni tecniche, è bene sia immediatamente finanziato il tronchetto dell'autostrada Roma-L'Aquila che si trova in territorio laziale.

Rimane la riserva del 40 per cento, da assicurare agli interventi sul versante meridionale. Assicura che troverà il modo per equilibrare le due esigenze.

Il deputato Soddu dice che, se ha capito bene, il Ministro ritiene che la clausola del 40 per cento riguarda solo l'intervento ordi-

nario. Se poi dalla situazione preesistente risulta un forte squilibrio esso è riparabile attraverso opere di grande viabilità e interventi a carattere straordinario.

A questa impostazione gli viene fatto di osservare che il preesistente stato di cose non può essere isolato e scorporato dall'intervento ordinario. Occorre cioè che la programmazione generale degli interventi non si appoggi a parametri costruiti sulla scorta della situazione esistente ma tenda invece a modificarla. Ritiene profondamente sbagliato volta a volta dover porsi il problema di finanziamenti a carattere straordinario per correggere qua e là situazioni di squilibrio.

Il senatore Frasca vuole con assoluta sincerità, senza infingimenti e ipocrisie, pronunciare poche ma sentite parole. La navigazione infatti nel Sud procede come si dice a fari spenti.

Il piano decennale era privo della parte che concerne le autostrade in concessione. Nel frattempo le Commissioni lavori pubblici della Camera e del Senato hanno dovuto discutere del Piano triennale per la viabilità, senza i necessari punti di riferimento.

Osserva come l'Amministrazione dei lavori pubblici in Italia fornisca un raro esempio di conduzione localistica e clientelare, proprio la impostazione che invece continuamente viene rinfacciata agli amministratori meridionali.

Fa l'esempio della Taranto-Sibari che è stata programmata da ben 15 anni. Ora nel piano triennale è scritto che essa non è utile, percorribile: meglio completare la strada Statale 106. L'impegno profuso dai parlamentari meridionali si è scontrato con un atteggiamento di chiusura ed ottusità governativa. Si tratta infatti di una autostrada che riveste interesse generale, non solo per i fattori di novità presenti in Europa.

Non è paradossale affermare che capolinea di questa autostrada è la città di Bologna.

Altra notevole carenza riguarda il sistema viario della Calabria. Era programmato da tempo — vuole sottolineare l'illuminata opera dell'allora Ministro dei lavori pubblici Mancini — un sistema attraversato dalla Autostrada Salerno-Reggio Calabria con tre superstrade di scorrimento. Il non aver portato a realizzazione questo impegno costituisce un misfatto contro la popolazione calabrese, frutto di miopia politica e degli organismi tecnici.

Ricorda ancora come dal Piano triennale sia previsto un indice di riparto degli interventi, comprensivi del settore della « priorità » e della « inseribilità », che penalizza pesantemente la Calabria (3,3 per cento) anche nei confronti delle altre Regioni meridionali.

Conclude riferendosi ancora una volta a recenti manifestazioni pubbliche, al tempo stesso vergognose e pittoresche, indette per celebrare l'avvenuta costruzione dopo 20 anni di 9 km — sottolinea 9 km — della strada presso Trebisacce in provincia di Cosenza. Ben 12 personaggi hanno parlato al fine di rivendicare alla propria componente di partito il merito di un'opera che è costata 297 morti procedendo al ritmo di 200 metri all'anno.

Una vera e propria vergogna che accusa lo Stato ed anche l'amministrazione della ANAS.

Conclude dicendo che in Calabria le strade statali sono intransitabili e che se dovesse votare separatamente questa parte del bilancio dei lavori pubblici egli esprimerebbe voto nettamente contrario.

Il presidente Cannata, per la concomitanza dei lavori parlamentari nell'Aula del Senato e della Camera, aggiorna la seduta a mercoledì 26 febbraio, sempre alle ore 15.

La seduta termina alle ore 17.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 20 febbraio 1986, ore 9

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ordinamento della finanza locale (1580).
 - Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (1629).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 20 febbraio 1986, ore 9,30 e 16

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (1629).
-